Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 20

Salvaguardia ed utilizzazionedelle risorse idriche(programmi 1.1.1. e 1.1.2.)

- 1. Per le finalità previste degli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
- 2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
- **3.** Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992
- **4.** Il predetto onere complessivo di lire 3.200 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.